

## Faq

(Frequently Asked Questions)

### M11 Intervento 11.2.1

**“Pagamenti per il mantenimento di metodi e pratiche di produzione biologica”**

### M10 Intervento 10.1.8

**“Salvaguardia delle razze animali autoctone minacciate di abbandono e presenti sul territorio regionale”**

Publicazione del 24/06/2019

- 1** **D:** Nel paragrafo 6 (IMPEGNI) delle Disposizioni Attuative, precisamente al quarto capoverso, è testualmente riportato “commercializzare almeno il 35% della propria produzione biologica .....Il 35% è calcolato sulla base delle produzioni standard”. Vista la notevole diversificazione degli indici di produttività di olive, nonché della resa in olio, che caratterizza la produzione olivicola regionale, ed il verificarsi di combinazioni di eventi climatici e fitopatologici che hanno determinato un drastico calo produttivo nell’ultimo triennio, il termine “PRODUZIONE STANDARD” a cosa si riferisce precisamente?
- R:** Si rimanda a quanto pubblicato sul sito: <http://www.calabriapsr.it/documenti> sotto la voce “Produzioni standard”.
- 2** **D:** Azienda che nella campagna 2018 ha presentato domanda misura 214 biologico per una parte di terreni e per l’altra parte misura 11.2.1 agricoltura biologica. Per la campagna corrente, può fare la riconferma della misura 11.2.1 e per la parte di azienda che riguarda la misura 214, visto che è finito l’impegno, può aderire al nuovo bando misura 11.2 oppure deve ampliare l’impegno della misura 11.2.1 già esistente?
- R:** Per come disposto al paragrafo 5, “Beneficiari del sostegno, requisiti di ammissibilità e condizioni di esclusione”, delle disposizioni procedurali, tra l’altro, “Non sono ammessi al sostegno i beneficiari ammissibili al premio a valere sulla misura 11 del PSR Calabria 2014/2020 (impegno assunto nel 2016), in relazione alle medesime superfici”. Pertanto, per la parte dei terreni che hanno beneficiato della Misura 214, i cui impegni si sono conclusi nell’anno 2018, può essere presentata domanda per aderire al nuovo bando, mentre, per quanto riguarda la parte dei terreni ricadenti sulla Misura 11.2.1 (impegno assunto nel 2016) si deve procedere alla riconferma nell’anno 2019, senza ampliamento, in quanto non previsto nel relativo bando di riapertura delle domande di riconferma.
- 3** **D:** Un’associazione di aziende agricole biologiche che commercializza i prodotti dei propri soci, è iscritta al registro degli operatori biologici da due anni e quest’anno ha in affitto alcuni terreni che coltiva direttamente. Su questi terreni ci sono seminativi, vigneto, olivo, frutteti. Negli ultimi due anni l’associazione ha commercializzato diversi prodotti biologici, tra cui olio, vino, marmellate, agrumi. Si può presentare sui terreni in affitto, che vengono notificati in biologico quest’anno, domanda di contributo per il biologico e attribuzione dei 9 punti per la commercializzazione per le colture a seminativo, vigneto, olivo e frutteto?
- R:** Per i primi due anni il beneficiario non può disporre di produzioni certificate biologiche essendo in conversione; può pertanto mantenere l’impegno della fatturazione solo con prodotti non ancora in BIO ma in conversione? Ovvero può essere esonerato alla fatturazione negli anni in conversione.
- R:** Non si può presentare domanda sui terreni presi in affitto e notificati quest’anno.

4	<p><b>D:</b> Nei criteri di selezione viene specificato che, per la produzione di olio di oliva biologico, le aziende devono dimostrare di aver commercializzato il prodotto in almeno due anni anche non consecutivi nel quinquennio 2014 – 2018 oppure aver ottenuto dal OdC a cui sono iscritti i certificati di conformità per almeno due anni anche non consecutivi nel quinquennio 2014 – 2018. Per cui nel caso in cui un produttore abbia ottenuto, dopo averlo richiesto al OdC, il certificato di conformità ma poi effettivamente non commercializzato il prodotto per varie cause (es. per la perdita del frutto) in almeno due anni compresi nel quinquennio 2014 – 2018 o aver per un anno la fattura di vendita e per l'altro anno solo il certificato, potrà acquisire comunque i 9 punti?</p> <p><b>R:</b> Sì, le disposizioni attuative dell'intervento 11.02.01, al paragrafo 8, "<i>Criteri di selezione</i>", stabiliscono che i 9 punti "<i>per la produzione di olio di oliva</i>" possono essere attribuiti, tra l'altro, per "<i>aziende che dimostrano di aver commercializzato la propria produzione di olio di oliva biologico in almeno due anni, anche non consecutivi, del quinquennio precedente alla domanda di sostegno (2014-2018) attraverso la presentazione di almeno una fattura per ciascuno dei due anni, coerenti con i certificati di conformità rilasciati dall'organismo di certificazione oppure di essere in possesso dei certificati di conformità relativi al proprio olio di oliva biologico per almeno due anni, anche non consecutivi, del quinquennio precedente alla domanda di sostegno (2014-2018)</i>".</p>
5	<p><b>D:</b> Nella compilazione informatica della domanda iniziale mis. 11 non bisogna selezionare in alcuna sezione che si tratta di Azienda che richiede l'attribuzione del punteggio relativo alla commercializzazione ma i CAA dovrebbero compilare il quadro N, acquisire l'auto-dichiarazione, le fatture e i certificati di conformità e poi fornirle al OP Arcea in un secondo momento? L' auto-dichiarazione relativa alla commercializzazione dovrà essere preparata dai CAA o esiste un modulo predisposto da compilare con i dati del produttore?</p> <p><b>R:</b> Si rinvia in generale a quanto disposto al paragrafo 1.2.2 delle disposizioni procedurali, in cui è evidenziato, più in particolare, che "<i>Entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data ultima dei termini per la presentazione delle domande di sostegno (10 giugno) [12 luglio, a seguito della proroga concessa] il richiedente, per il tramite dei CAA, dovrà accedere all'area riservata del portale dell'OP ARCEA ed effettuare il caricamento, nella sezione dedicata, dell'autodichiarazione e delle fatture già in atti presso i medesimi CAA nel fascicolo della domanda di sostegno</i>". Non c'è un modulo predisposto per l'autodichiarazione.</p>
6	<p><b>D:</b> Per le superfici con macro-uso seminativo che nell'anno 2019 sono tenute a riposo non si riesce ad associare l'impegno 11.2-0009 - 11.2-1-0009-SEMINATIVI MANTENIMENTO BENEFICIARI SINGOLI. Non è possibile associare l'intervento alle superfici non produttive? Nel caso in cui si riuscisse ad associare l'intervento non si potrà effettuare la commercializzazione del prodotto visto che si tratta di terreni tenuti a riposo; vale anche in questo caso l'obbligo della commercializzazione?</p> <p><b>R:</b> Non è possibile associare l'intervento alle superfici non produttive.</p>
	<p>Un'Azienda con 2 gruppi di coltura olivo e seminativo che ha commercializzato olio extra-vergine di oliva bio in almeno 2 anni negli ultimi cinque e commercializzato ortaggi (carciofi e peperoni) negli ultimi 2 anni. Nell' anno 2018 ha seminato grano per effettuare la rotazione colturale.</p> <p><b>D1:</b> I 9 punti della commercializzazione gli verranno attribuiti anche se per i seminativi si forniranno le fatture di vendita degli ortaggi?</p> <p><b>R1:</b> Sì, il possesso del requisito relativo alla commercializzazione potrà essere dimostrato anche attraverso la presentazione delle fatture di vendita degli ortaggi presenti in campo prima della rotazione colturale e riferiti ai due anni precedenti alla semina del grano, unitamente ai certificati di conformità relativi agli ortaggi per ciascuno dei due anni.</p> <p><b>D2:</b> Fornendo solo le fatture di vendita dell'olio i 9 punti verranno attribuiti?</p>

7	<p><b>R2:</b> Le disposizioni attuative dell'intervento 11.02.01, al paragrafo 8, "<i>Criteria di selezione</i>", ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al requisito della commercializzazione, stabiliscono che "<i>In caso di più gruppi colturali richiesti in domanda di sostegno, il punteggio assegnabile resta sempre 9 e non sarà assegnato in caso di assenza o mancata dimostrazione del criterio relativamente anche ad un solo gruppo colturale richiesto</i>".</p> <p><b>D3:</b> Se l'Azienda assume l'impegno 11.2-0009 - 11.2-1-0009-SEMINATIVI MANTENIMENTO BENEFICIARI SINGOLI sulle superfici con macro uso seminativo l'anno in cui coltiverà ortaggi non percepirà il premio non avendo assunto l'impegno 11.2-0007 - 11.2-1-0007-ORTIVE IN PIENO CAMPO MANTENIMENTO BENEFICI SINGOLI?</p> <p><b>R3:</b> Percepirà il premio, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni attuative dell'intervento 11.02.01, al paragrafo 6, "<i>Impegni</i>", secondo cui il sostegno è condizionato al rispetto, per cinque anni a decorrere dall'anno di presentazione della domanda di sostegno iniziale, tra l'altro, del seguente impegno: "<i>commercializzare almeno il 35% della propria produzione biologica (intesa anche come commercializzazione del prodotto trasformato) durante ciascuno dei cinque anni di impegno</i>". Pertanto, anche nel caso di coltivazione di erbaio misto si dovrà rispettare il predetto impegno.</p>
8	<p><b>D:</b> Un produttore a cui è scaduto il quinquennio d'impegno della misura 214 ha ceduto l'Azienda a un altro produttore comunicando il cambio beneficiario al Odc. Il nuovo produttore potrà presentare domanda di accesso alla nuova misura 11? Il precedente conduttore dell'Azienda ha commercializzato l'olio extra-vergine di oliva bio prodotto. Il nuovo produttore potrà acquisire i 9 punti della commercializzazione?</p> <p><b>R:</b> Vedi Faq n. 12 prot. SIAR n. 199725 del 23/05/2019 pubblicata sul link <a href="http://www.calabriapsr.it/faq">http://www.calabriapsr.it/faq</a> sotto la voce: "<i>Bando Misura 11 Interv. 11.2.1 - annualità 2019: - Faq aggiornate al 23/05/2019</i>".</p>
9	<p>Un produttore che ha terminato il quinquennio d'impegno della misura 214 e nella domanda 214 aveva due interventi: olivo e colture foraggere:</p> <p><b>D1:</b> Se nella nuova domanda mis. 11 volesse assumere anche l'impegno per la zootecnia biologica sulle particelle a pascolo già in notifica potrà farlo anche se inserisce solo adesso l'allevamento nella notifica?</p> <p><b>R1:</b> Sì, può assumere anche l'impegno per la zootecnia biologica sulle particelle a pascolo già in notifica.</p> <p><b>D2:</b> Per la zootecnia biologica dovrà commercializzare alternativamente il latte, vendere gli animali ecc.?</p> <p><b>R2:</b> Sì, per la zootecnia biologica dovrà commercializzare alternativamente il latte, vendere gli animali ecc.</p> <p><b>D3:</b> Nei cinque anni precedenti ha commercializzato solo olio extra-vergine di oliva, gli verranno attribuiti i 9 punti?</p> <p><b>R3:</b> Le disposizioni attuative dell'intervento 11.02.01, al paragrafo 8, "<i>Criteria di selezione</i>", ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al requisito della commercializzazione, stabiliscono che "<i>In caso di più gruppi colturali richiesti in domanda di sostegno, il punteggio assegnabile resta sempre 9 e non sarà assegnato in caso di assenza o mancata dimostrazione del criterio relativamente anche ad un solo gruppo colturale richiesto</i>".</p> <p><b>D4:</b> Per l'intervento colture foraggere il produttore solitamente coltiva erbaio misto per il fabbisogno dei suoi animali; anche in questo caso dovrà commercializzare?</p> <p><b>R4:</b> Le disposizioni attuative dell'intervento 11.02.01, al paragrafo 6, "<i>Impegni</i>", stabiliscono che il sostegno è condizionato al rispetto, per cinque anni a decorrere dall'anno di presentazione della domanda di sostegno iniziale, tra l'altro, del seguente impegno: "<i>commercializzare almeno</i></p>

	<p><i>il 35% della propria produzione biologica (intesa anche come commercializzazione del prodotto trasformato) durante ciascuno dei cinque anni di impegno. Pertanto, anche nel caso di coltivazione di erbaio misto si dovrà rispettare il predetto impegno.</i></p>
10	<p><b>D:</b> Per quel che riguarda la durata dell'impegno di cinque anni, i documenti di conduzione dei terreni, oggetto di impegno inseriti in fascicolo aziendale, devono necessariamente avere la durata di cinque anni o possono essere rinnovati annualmente come nel caso di terreni condotti in Uso civico?</p> <p><b>R:</b> I documenti di conduzione dei terreni oggetto di impegno inseriti in fascicolo aziendale possono essere rinnovati annualmente.</p>
11	<p><b>D:</b> In merito ai premi e al principio di degressività, nel caso di azienda che ha più di 20 HA ma non più di 50 HA beneficerà del 100% del premio per i primi 20 HA e per i successivi 30 HA del 60% del premio o per tutti i 50 HA del 60% del premio?</p> <p><b>R:</b> Le disposizioni attuative dell'intervento 11.02.01, al paragrafo 7, "<i>Importo del premio e degressività</i>", stabiliscono, tra l'altro, quanto segue:  <i>"I premi saranno erogati nel rispetto del seguente principio di degressività:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>per i primi 20 ha di superficie ammissibile, sarà concesso il 100% del premio/ha previsto;</i></li> <li>• <i>oltre i 20 ha e fino a 50 ha di superficie ammissibile, sarà concesso il 60% del premio/ha previsto;</i></li> <li>• <i>oltre i 50 ha di superficie ammissibile, sarà concesso il 50% del premio/ha previsto".</i></li> </ul>
12	<p><b>D:</b> A seguito dell'imposizione di rotazione triennale delle culture, in azienda è stato necessario su una porzione di terreno seminativo certificato bio seminare del favino (ovviamente certificato bio). Di tale nuova coltura ovviamente non è possibile avere fatture di vendita relativa a due anni precedenti (cultura non presente precedentemente in azienda). E' possibile chiedere lo stesso il riconoscimento del punteggio per tale coltura?</p> <p><b>R:</b> Sì, è possibile chiedere il riconoscimento dei 9 punti, a condizione che l'azienda dimostri (per gli altri seminativi) "<i>di aver commercializzato la propria produzione biologica (intesa anche come commercializzazione del prodotto trasformato) in ciascuno dei due anni (2017 e 2018) precedenti alla domanda di sostegno attraverso la presentazione di almeno una fattura per ciascuno dei due anni, coerenti con i certificati di conformità rilasciati dall'organismo di certificazione</i>", per come previsto dalle disposizioni attuative dell'intervento 11.02.01, al paragrafo 8, "<i>Criteri di selezione</i>".</p>
13	<p><b>D:</b> In merito agli impegni richiesti alle aziende e previsti nelle disposizioni attuative in relazione al mantenimento della Consistenza delle UBA dei riproduttori, l'impegno si ritiene soddisfatto da parte di un'azienda che mantiene il numero minimo di UBA di riproduttori? Ovvero l'impegno è rispettato anche aumentando il numero delle UBA dei riproduttori nel corso dei 5 anni successivi?</p> <p><b>R:</b> Le disposizioni attuative dell'intervento 10.01.08, al paragrafo 6, "<i>Impegni</i>" stabiliscono, tra l'altro, quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>"mantenere per 5 anni le UBA dei riproduttori delle razze oggetto di sostegno, così come identificati nei rispettivi Libri o Registri;</i></li> <li>➤ <i>"provvedere a fare iscrivere nei rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici o Registri Riproduttori, nuovi soggetti del proprio allevamento appartenenti alle razze a rischio genetico individuate dal presente intervento.</i></li> </ul>